

## REGOLAMENTO (CE) N. 1259/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1999

che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione<sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo<sup>(2)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(3)</sup>,visto il parere del Comitato delle regioni<sup>(4)</sup>,visto il parere della Corte dei conti<sup>(5)</sup>,

- (1) considerando che occorre stabilire alcune condizioni comuni applicabili ai pagamenti diretti nell'ambito dei diversi regimi di sostegno al reddito della politica agricola comune;
- (2) considerando che i pagamenti previsti nell'ambito dei regimi di sostegno comunitari dovrebbero essere versati integralmente ai beneficiari dalle autorità nazionali competenti, fatte salve le riduzioni espressamente previste dal presente regolamento;
- (3) considerando che ai fini di una migliore integrazione della dimensione ambientale nelle organizzazioni comuni di mercato gli Stati membri dovrebbero applicare misure ambientali adeguate per quanto riguarda i terreni e la produzione agricoli oggetto di pagamenti diretti; che gli Stati membri dovrebbero decidere sulle conseguenze in caso di mancato rispetto dei requisiti in materia

ambientale; che gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a ridurre o persino a sopprimere i benefici derivanti dai regimi di sostegno se detti requisiti non sono soddisfatti; che gli Stati membri dovrebbero adottare tali misure ferma restando la possibilità di concedere aiuti in cambio di impegni agroambientali di carattere facoltativo;

- (4) considerando che per stabilizzare la situazione dell'occupazione in agricoltura e per tener conto della prosperità globale delle aziende e del sostegno comunitario a dette aziende contribuendo così ad assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, comprendente tutti i lavoratori del settore, gli Stati membri devono essere autorizzati a ridurre i pagamenti diretti agli agricoltori nei casi in cui la manodopera impiegata nelle loro aziende è al di sotto e/o in cui la prosperità globale delle aziende e/o l'importo complessivo dei pagamenti sono al di sopra di determinati limiti, che verranno fissati dagli Stati membri; che al fine di mantenere in particolare la produttività agricola tali riduzioni non dovrebbero tuttavia superare il 20 % dell'importo complessivo dei pagamenti;
- (5) considerando che gli Stati membri dovrebbero stabilire sulla base di criteri obiettivi modalità dettagliate da applicare per le riduzioni dei pagamenti; che gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad utilizzare gli importi resi disponibili dalle riduzioni dei pagamenti per talune misure supplementari, nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti<sup>(6)</sup>;
- (6) considerando che i regimi comuni di sostegno devono essere adattati all'evoluzione del mercato, se del caso entro breve termine; che i beneficiari non possono pertanto contare sul fatto che le condizioni per la concessione dell'aiuto restino immutate e dovrebbero essere pronti ad una possibile revisione dei regimi in funzione dell'evoluzione del mercato;

(1) GU C 170 del 4.6.1998, pag. 93.

(2) Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 208.

(4) GU C 93 del 6.4.1999, pag. 1.

(5) GU C 401 del 22.12.1998, pag. 3.

(6) Vedi pagina 80 della presente Gazzetta ufficiale.

- (7) considerando che i regimi di sostegno della politica agricola comune prevedono un sostegno diretto al reddito, in particolare al fine di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola; che tale obiettivo è strettamente connesso al mantenimento delle zone rurali; che, per evitare un'errata attribuzione dei contributi comunitari, non dovrebbe essere corrisposto alcun pagamento di sostegno agli agricoltori per i quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti in questione, al fine di trarre un vantaggio contrario agli obiettivi dei regimi di sostegno;
- (8) considerando che, tenuto conto delle rilevanti implicazioni finanziarie dei pagamenti di sostegno diretti e della necessità di analizzarne meglio l'impatto, i regimi comunitari dovrebbero essere oggetto di una corretta valutazione,

terreni agricoli utilizzati o della produzione interessata, nonché dei possibili effetti sull'ambiente. Tali misure possono comprendere:

- l'erogazione di aiuti in cambio di impegni agroambientali,
- la fissazione di requisiti ambientali obbligatori di carattere generale,
- la fissazione di requisiti ambientali specifici la cui soddisfazione è condizione per poter beneficiare dei pagamenti diretti.

2. Gli Stati membri definiscono sanzioni appropriate e proporzionali alla gravità delle conseguenze ecologiche risultanti dal mancato rispetto dei requisiti ambientali di cui al paragrafo 1. Essi possono prevedere una riduzione o, se del caso, la soppressione dei benefici derivanti dai regimi di sostegno di cui trattasi se non sono soddisfatti i suddetti requisiti.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica ai pagamenti corrisposti direttamente agli agricoltori nell'ambito di regimi di sostegno della politica agricola comune finanziati in tutto o in parte dalla sezione garanzia del FEAOG, eccetto quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

Tali regimi di sostegno sono elencati nell'allegato.

#### Articolo 2

##### Pagamento integrale

I pagamenti concessi nell'ambito dei regimi di sostegno sono corrisposti integralmente ai beneficiari.

#### Articolo 3

##### Requisiti in materia di protezione ambientale

1. Per quanto riguarda le attività agricole di cui al presente regolamento, gli Stati membri adottano le misure che essi ritengono appropriate in materia ambientale tenuto conto della situazione specifica dei

#### Articolo 4

##### Modulazione

1. Gli Stati membri possono decidere di ridurre gli importi dei pagamenti che, in assenza del presente paragrafo, verrebbero corrisposti agli agricoltori per un determinato anno civile, nei casi in cui

- la manodopera impiegata nelle loro aziende in tale anno civile, espressa in unità di lavoro annuali, è al di sotto di determinati limiti che dovranno essere stabiliti dagli Stati membri e/o
- la prosperità globale delle loro aziende in tale anno civile, espressa in forme di margine lordo standard corrispondente alla situazione media di una determinata regione o di un'entità geografica più piccola, è al di sopra di determinati limiti che dovranno essere decisi dagli Stati membri e/o
- gli importi complessivi dei pagamenti corrisposti in base a regimi di sostegno per un anno civile superano determinati limiti che dovranno essere decisi dagli Stati membri.

Per «unità di lavoro annuale» si intende la media nazionale o regionale delle ore di lavoro prestate durante un anno civile da lavoratori agricoli adulti impiegati a tempo pieno.

Per «margine lordo standard» si intende la differenza tra il valore di produzione standard e l'importo standard per taluni costi specifici.

2. La riduzione del sostegno concesso ad un agricoltore per un determinato anno civile, risultante dall'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, non è superiore al 20 % dell'importo complessivo dei pagamenti che, in assenza del paragrafo 1, verrebbero corrisposti all'agricoltore per l'anno civile di cui trattasi.

#### Articolo 5

##### Disposizioni comuni

1. Gli Stati membri applicano le misure di cui agli articoli 3 e 4 in modo da garantire un trattamento equo tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

2. La differenza tra gli importi che, in assenza degli articoli 3 e 4, verrebbero corrisposti agli agricoltori di uno Stato membro per un determinato anno civile e gli importi calcolati previa applicazione degli articoli suddetti, è messa a disposizione degli Stati membri interessati, entro termini da fissare secondo la procedura di cui all'articolo 11, come sostegno supplementare comunitario alle misure previste dagli articoli 10, 11 e 12 (prepensionamento), da 13 a 21 (zone svantaggiate e zone soggette a restrizioni ambientali), 22, 23 e 24 (impegni agroambientali) e 31 (imboschimento) del regolamento (CE) n. 1257/1999.

#### Articolo 6

##### Revisione

L'applicazione dei regimi di sostegno lascia impregiudicata la possibilità di procedere in qualsiasi momento ad una loro revisione in funzione dell'evoluzione del mercato.

#### Articolo 7

##### Limitazione dei pagamenti

Fatte salve eventuali disposizioni specifiche in singoli regimi di sostegno, nessun pagamento è effettuato a favore di beneficiari per i quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti in questione al fine di trarre un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno.

#### Articolo 8

##### Valutazione

Al fine di misurare l'efficacia dei pagamenti corrisposti nell'ambito dei regimi di sostegno, detti pagamenti for-

mano oggetto di una valutazione, intesa a determinarne l'incidenza sugli obiettivi enunciati e ad analizzarne gli effetti sui mercati corrispondenti.

#### Articolo 9

##### Trasmissione di informazioni alla Commissione

Gli Stati membri informano in modo dettagliato la Commissione sulle misure prese in applicazione del presente regolamento.

#### Articolo 10

##### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «agricoltore»: il singolo produttore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dallo stato giuridico conferito dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità;
- b) «azienda»: l'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore che si trovano nel territorio di uno Stato membro;
- c) «pagamenti da accordare per un determinato anno civile»: i pagamenti da corrispondere per un determinato anno civile, che includono i pagamenti da corrispondere per altri periodi che iniziano in tale anno civile.

#### Articolo 11

##### Modalità d'applicazione

Secondo la procedura di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi<sup>(1)</sup>, la procedura contemplata dall'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(2)</sup>, o, se del caso, gli articoli corrispondenti di altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, la Commissione adotta:

<sup>(1)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.

- se necessario, le modalità dettagliate per l'applicazione del presente regolamento, che comprendono in particolare le misure necessarie per evitare che vengano aggirate le disposizioni degli articoli 3 e 4, nonché quelle relative all'articolo 7, e
- le modifiche dell'allegato che dovessero rendersi necessarie tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 1.

*Articolo 12***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1999.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

K.-H. FUNKE

---

## ALLEGATO

## ELENCO DEI REGIMI DI SOSTEGNO CHE SODDISFANO I CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Settore	Base giuridica	Note
Seminativi	Articoli 2 e 5 Regolamento (CE) n. 1251/1999	Pagamenti alla superficie, compresi i pagamenti per la messa a riposo e compreso il supplemento frumento duro e l'aiuto speciale
Fecola di patate	Articolo 8, paragrafo 2 Regolamento (CEE) n. 1766/92	Pagamenti
Cereali	Articolo 3 Regolamento (CEE) n. 3653/90 [in collegamento con il regolamento (CEE) n. 738/93]	Misure transitorie che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati dei cereali in Portogallo
Olio d'oliva	Articolo 5, paragrafo 1 Regolamento n. 136/66/CEE	Aiuto alla produzione
Legumi di granella	Articolo 1 Regolamento (CE) n. 1577/96	Aiuto alla superficie
Lino	Articolo 4 Regolamento (CEE) n. 1308/70	Aiuto alla superficie (parte pagata agli agricoltori)
Canapa	Articolo 4 Regolamento (CEE) n. 1308/70	Aiuto alla superficie
Bachi da seta	Articolo 2 Regolamento (CEE) n. 845/72	Aiuto destinato a favorire l'allevamento
Banane	Articolo 12 Regolamento (CEE) n. 404/93	Aiuto alla produzione
Uve secche	Articolo 7, paragrafo 1 Regolamento (CE) n. 2201/96	Aiuto alla superficie
Tabacco	Articolo 3 Regolamento (CEE) n. 2075/92	Aiuto alla produzione
Sementi	Articolo 3 Regolamento (CEE) n. 2358/71	Aiuto alla produzione
Luppolo	Articolo 12 Regolamento (CEE) n. 1696/71 Regolamento (CE) n. 1098/98	Aiuto alla superficie Pagamenti solo per ritiro temporaneo dalla produzione
Riso	Articolo 6 Regolamento (CE) n. 3072/95	Aiuto alla superficie
Carni bovine	Articolo 4, 5, 6, 10, 11, 13 Regolamento (CE) n. 1254/1999	Premio speciale, premio di destagionalizzazione, premio per vacca nutrice (anche quando pagato per giovenche e compreso il premio supplementare nazionale per vacca nutrice se cofinanziato), premio alla macellazione, pagamento all'estensivizzazione, pagamenti supplementari
Latte e prodotti	Articolo 16 e 17 Regolamento (CE) n. 1256/1999	Premio del settore lattiero e pagamenti supplementari
Ovini e caprini	Articolo 5 Regolamento (CE) n. 2467/98	Premio alla pecora e alla capra e pagamenti a titolo di zona svantaggiata
Regime agro-monetario	Articolo 4 e 5 del regolamento (CE) n. 2799/98 Articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 2800/98	Pagamenti ai produttori (compresi quelli a titolo del regolamento transitorio)

Settore	Base giuridica	Note
Poseidom	Articolo 5, articolo 13, paragrafo 1 e articolo 17 Regolamento (CEE) n. 3763/91	Settori: carni bovine; sviluppo della produzione di frutta, ortaggi, piante e fiori; zucchero
Poseima	Articoli 11, 14 e 24, articoli 16 e 27, articolo 17 e articolo 25, paragrafo 1, articoli 22 e 29, articolo 30 Regolamento (CEE) n. 1600/92	Settori: sviluppo della produzione di frutta, ortaggi, piante e fiori; carni bovine e latte; patate e indivie; zucchero; vino; ananassi
Poseican	Articoli 10, 13, 15, 19, 20, 24 Regolamento (CEE) n. 1601/92	Settori: carni bovine; sviluppo della produzione di frutta, ortaggi, piante e fiori; carni ovine e caprine; vino; patate; miele
Isole del Mar Egeo	Articoli 6, 7, 8, 9, 11, 12 Regolamento (CEE) n. 2019/93	Settori: carni bovine; sviluppo della produzione di frutta, ortaggi, piante e fiori; frutta, ortaggi, piante e fiori; patate; vino; olive; miele